



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"


P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. 0835/691582 - Fax: 0835/691026

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775



CONTRATTO

PER STAGE FORMATIVO A SIBARI (13 – 18 APRILE 2015) - CIG. n° Z581344428

L'I.S.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico, di seguito denominato Istituto, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Maria AMORIGI, nata a Montalbano Jonico il 25/02/1950 - C.F. MRGMRA50B65F3990

e

la "SEGEA S.r.l.", iscritta alla CCIAA di Cosenza – REA n. CS-71292, ubicata in Cassano allo Ionio, contrada Bruscate s.n., partita I.V.A. 00873430789, di seguito denominata Contraente, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sig.ra Gabriella LOTTI, nata a Roma il 21/05/1963, residente a Roma in via Achillea Loria n. 25, C.F. LTTGRL63E61H501L,

PREMESSO

- che il Dirigente Scolastico, a seguito di valutazione dell'offerta formativa "Scuola-nimiamo" da parte della VUEMME GROUP di Gela e della SEGEA S.r.l. di Cassano allo Ionio, acquisita agli atti della scuola in data 23/02/2015, prot. n° 1374 C/28, ha indetto, con determina prot. n° 1585 C/14 del 03/03/2015, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs 163/2006, per l'organizzazione e la gestione di uno stage formativo per 40 alunne delle classi 4AU, 4BU e 4AE, nel periodo 13 – 18 aprile 2015;

VISTI

- la documentazione pervenuta agli atti della scuola;
- l'esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico professionali, richiesta all'operatore economico aggiudicatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Le premesse, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e per quanto applicabile da quella prevista dal D.I. n.44 del 1°febbraio 2001.

Art. 3

Oggetto del presente contratto è per l'organizzazione e la gestione di uno stage formativo per 40 alunne delle classi 4AU, 4BU e 4AE, nel periodo 13 – 18 aprile 2015 .

Art.4

Le prestazioni proposte dall'offerente e ritenute valida dalla scuola, alle finalità di cui trattasi sono:

- *stage formativo per animatore turistico per 40 alume dell'istituto;*
- *n° 5 pensioni complete nel Minerva Club Resort di Sibari;*
- *n° 2 gratuità per docente accompagnatore;*
- *n° 4 escursioni;*
- *t-shirt per attività formativa;*
- *materiale didattico;*
- *diploma finale.*

Art. 5

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di mesi 2 (due) dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 8.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in merito alla perfetta realizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 7

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nell'offerta tecnica ed economica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provvede alla corretta e integrale del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Art. 8

A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto, questo Istituto corrisponderà il seguente importo:

- € 249,00 (*duecentoquarantanove/00*) per n. 40 alunni , per un totale complessivo di € 9.960,00,00 (*novemilanovecentosessanta/00*) compreso I.V.A.;
- L'importo complessivo di € 9.960,00,00 (*novemilanovecentosessanta/00*) sarà versato in due tranches a mezzo bonifico bancario (coordinate bancarie contraente IBAN: IT-55-S-05428-03210-000000000629). Il codice CIG da indicare in fattura è il seguente: n° Z581344428. Codice Univoco Ufficio UFM8LI.

- **30 % (€ 2.988,00)** alla prenotazione, previa emissione di fattura di acconto, in formato esclusivamente elettronico, e acquisizione del DURC attestante la positiva certificazione di regolarità contributiva.
- **Il saldo (€ 6.972,00)** entro 10 giorni dall'inizio dello stage, su presentazione di regolare fattura a saldo, in formato esclusivamente elettronico, oltre che dall'acquisizione, da parte della Scuola, della positiva certificazione di regolarità contributiva. Tali modalità fanno parte integrante del contratto.

I prezzi esposti sono fissi ed invariabili, come indicato nel capitolato.

Per i pagamenti sopra riportati e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge del 13 agosto 2010. N. 136 (c.d. tracciabilità dei flussi finanziari pubblici) l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare il conto corrente bancario comunicato e precisamente IBAN: IT-55-S-05428-03210-000000000629, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 9

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 10

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Art. 11

L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio.

In tale ipotesi, l'affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle attività residue.

Art. 12

Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Art. 13

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 14

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla normativa di riferimento.

Art. 15

Il foro competente per eventuali controversie è quello del tribunale di Matera.

Letto, approvato e sottoscritto:

Montalbano Jonico, li 03/03/2015

Prot. n. 1627 C/14

IL CONTRAENTE INCARICATO

Amministratore Unico
Sig.ra Gabriella LOTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria AMORIGI

SEGEA s.r.l.
C.da Bascato
87017 SIBARI (CS)
P. IVA 00873438789



Lotte Amorigi